



## PROTOCOLLO DI AZIONE DI

### **VIGILANZA COLLABORATIVA CON LA CITTA' DI PIEDIMONTE MATESE, PREFETTURA DI CASERTA E IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LA CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA E BASILICATA**

#### PREMESSO CHE:

- L'art. 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice) definisce le funzioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- l'art. 213 comma 3 lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 dispone che l'Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza nonché sui contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice;
- l'art. 213, comma 3 lettera h) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 dispone che per affidamenti di particolare interesse l'Autorità svolge attività di vigilanza collaborativa attuata previa stipula di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti richiedenti, finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti e nell'attività di gestione dell'intera procedura di gara;
- l'attività di vigilanza esercitata ai sensi dell'art. 213, comma 3 lettera h) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 è volta a rafforzare ed assicurare la correttezza e la trasparenza delle procedure di affidamento poste in essere dalle stazioni appaltanti, a ridurre il rischio di contenzioso in corso di esecuzione, con efficacia dissuasiva di ulteriori condotte corruttive o, comunque, contrastanti con le disposizioni di settore;
- detta attività si svolge in presenza dei presupposti e secondo le modalità procedurali disciplinati dal Regolamento ANAC sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1° agosto 2017;
- l'art. 3 del predetto Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa, dispone che le stazioni appaltanti, prima di indire una procedura di gara, possono chiedere all'Autorità di svolgere un'attività di vigilanza preventiva finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti di gara, a verificarne la conformità alla normativa di settore, all'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento dell'intera procedura di gara;
- l'art. 4, comma 1 del citato Regolamento individua specifici presupposti per l'attivazione della vigilanza collaborativa che, in quanto forma particolare di verifica di carattere prevalentemente preventivo, per essere esercitata efficacemente, non può rivolgersi alla totalità degli appalti indetti da una stazione appaltante, ma a casi di particolare interesse;
- inoltre, il richiamato art. 4, al comma 2, prevede che *“Anche al di fuori delle ipotesi individuate al comma 1, in presenza di ricorrenti indici di elevato rischio corruttivo, ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e, comunque, sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali, il Consiglio può disporre l'accoglimento di istanze di verifica preventiva di documentazione e atti di gara o eventuali fasi della procedura di gara”*.

#### CONSIDERATO CHE

- con D.P.R. dell'8.9.2020, pubblicato sulla GURI n. 236 del 23.9.2020, la dott.ssa Patrizia Vicari è stata nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione della Città di Piedimonte Matese;
- con nota prot. I ANAC prot. 96636 del 18.12.2020, il Commissario Straordinario della Città di Piedimonte Matese ha richiesto l'attivazione di una vigilanza collaborativa per lo svolgimento di una procedura di gara, avente ad oggetto, tra l'altro, l'affidamento del servizio locale di gestione dei rifiuti, in relazione al quale nella gestione dei precedenti affidamenti sono emerse gravi criticità;

- con nota n. 1958 del 3 febbraio 2021 il Commissario Straordinario del Comune di Piedimonte Matese ha chiesto al Prefetto di Caserta di voler aderire al Protocollo di vigilanza collaborativa con l'ANAC;
- con nota n. 11001/119/7/4 del 21 settembre 2021 il Ministero dell'Interno, previa richiesta della Prefettura di Caserta, comunicava di non ravvisare motivi ostativi alla sottoscrizione del presente protocollo;
- la Città di Piedimonte Matese si avvale, per lo svolgimento delle proprie procedure di gara, della Stazione Unica appaltante istituita presso il Provveditorato Interregionale delle opere pubbliche della Campania, Molise, Puglia e Basilicata, sede di Caserta, con la quale è stata stipulata specifica convenzione;
- il predetto Provveditorato Interregionale ha manifestato la piena disponibilità alla sottoscrizione del presente protocollo (con nota prot. I. ANAC 7317 del 28.1.2021);
- l'Autorità ritiene sussistente il presupposto del particolare interesse ai sensi dell'art. 213, comma 3, lett. h) d.lgs. 50/2016, secondo quanto specificato dall'art. 4 comma 2 del Regolamento ANAC in materia di Vigilanza Collaborativa;
- per le ragioni di efficacia esposte in premessa è opportuno limitare l'attività di vigilanza preventiva alla procedura di affidamento di maggior rilevanza, tra quelle indicate, relativa all'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

#### TUTTO QUANTO PREMESSO

l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito anche 'l'Autorità') nella persona del suo Presidente, Giuseppe Busia,

E

la Prefettura di Caserta nella persona del Prefetto dott. Raffaele Ruberto

E

la Città di Piedimonte Matese, nella persona del Commissario Straordinario, Patrizia Vicari,

E

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato interregionale per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata, quale stazione unica appaltante (di seguito: "stazione unica appaltante"), nella persona del Provveditore responsabile, Placido Migliorino,

sottoscrivono il presente

#### PROTOCOLLO DI AZIONE

##### **Articolo 1**

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di azione.

##### **Articolo 2**

(Finalità)

1. Il presente Protocollo disciplina lo svolgimento dell'attività di vigilanza collaborativa preventiva che, come meglio indicato nei successivi articoli, è finalizzata a verificare la conformità degli atti di gara alla normativa di settore, all'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale.
2. Il procedimento di verifica preventiva di cui al presente Protocollo si svolgerà secondo le modalità ed i termini indicati dal già richiamato Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1° agosto 2017, con il fine di assicurare la tempestiva attivazione delle procedure e dei connessi adempimenti.

##### **Articolo 3**

#### (Oggetto)

1. L'attività che l'Autorità porrà in essere riguarda il settore dei contratti pubblici, ivi inclusa la sicurezza sui luoghi di lavoro, e sarà incentrata su n. 1 procedura di gara per l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, relativo alla Città di Piedimonte Matese.

#### **Articolo 4**

##### (Procedimento di verifica)

1. Formano oggetto di verifica anche preventiva i seguenti documenti:
  - determina a contrarre o provvedimento equivalente;
  - bando di gara o lettera di invito o inviti a presentare offerta nel caso di procedura negoziata;
  - disciplinare di gara;
  - capitolato;
  - schema di contratto/convenzione;
  - provvedimento di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice, unitamente agli elenchi dei partecipanti alla gara e degli eventuali subappaltatori e ausiliari;
  - provvedimenti di esclusione;
  - provvedimenti di aggiudicazione, proposta di aggiudicazione e aggiudicazione;
  - contratto o convenzione stipulata;
  - ogni altro atto, determinazione o documento predisposto dalla stazione appaltante nell'ambito della fase di aggiudicazione.
2. Formano altresì oggetto di vigilanza i verbali di gara e del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse, i quali vanno trasmessi successivamente alla sottoscrizione, prima dell'adozione di provvedimenti con rilevanza esterna.
3. L'Autorità si riserva comunque la facoltà di richiedere ulteriore documentazione ritenuta utile e/o necessaria ai fini del corretto svolgimento dell'attività collaborativa.

#### **Articolo 5**

##### (Attività delle parti)

1. Sarà onere delle parti sottoporre gli atti alla vigilanza dell'Autorità secondo il procedimento previsto dal presente protocollo e, più in generale, in conformità alle previsioni contenute nel Regolamento ANAC in materia di vigilanza collaborativa. Gli atti di vigilanza che perverranno all'Autorità dovranno essere sottoposti alla approvazione preventiva della Città di Piedimonte Matese, ove necessario o comunque valutato opportuno dalle parti.
2. Le osservazioni rese dall'Autorità nell'espletamento dell'attività di vigilanza collaborativa saranno indirizzate alla stazione unica appaltante e, ove coinvolta, alla Città di Piedimonte Matese.

#### **Articolo 6**

##### (Ulteriori forme di collaborazione)

1. È fatto obbligo per le parti di rendere una motivazione, anche sintetica, delle ragioni per le quali si utilizzano eventualmente poteri in deroga al Codice dei contratti, nonché la pubblicazione integrale della motivazione medesima sul sito istituzionale e l'invio della stessa all'Autorità.
2. Le parti si impegnano ad inserire nella documentazione di gara e/o contrattuale relativa a ciascun affidamento la seguente clausola: *“La Città di Piedimonte Matese e la stazione unica appaltante si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014”.*

3. Resta ferma la facoltà delle parti di introdurre la suddetta clausola anche in accordi contrattuali ulteriori ed anche al di fuori delle ipotesi di affidamento di contratti pubblici.
4. Le parti si impegnano a promuovere la sottoscrizione da parte degli operatori economici di patti di integrità con che contengano la clausola di cui al comma 2 del presente articolo, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 17 Legge 190/2012.

#### **Articolo 7**

(Collaborazione della Prefettura)

1. La Prefettura assicura nell'ambito della consueta collaborazione con gli Enti Locali, il supporto tecnico e informativo di cui all'art.1 commi 6, 52 e 55 della legge n. 190/2012.

#### **Articolo 8**

(Procedimento di vigilanza collaborativa)

1. Il procedimento di verifica si articola secondo le seguenti modalità:
  - i. gli atti di cui al precedente articolo 4 sono trasmessi dalla stazione unica appaltante all'Autorità e per conoscenza alla Prefettura e al Comune, preventivamente alla loro formale adozione;
  - ii. a seguito della trasmissione l'Autorità esprime un parere, anche formulando eventuali osservazioni;
  - iii. in particolare, qualora si individuino irregolarità o non conformità alle vigenti disposizioni normative o alle pronunce dell'Autorità, l'ANAC formula un rilievo motivato e lo trasmette alla stazione appaltante e per conoscenza alla Prefettura e al Comune.
2. In tale ultima ipotesi, la stazione unica appaltante:
  - a. se ritiene fondato il rilievo, vi si adegua, modificando o sostituendo l'atto in conformità al rilievo stesso, inviando altresì copia del documento in tal senso rettificato anche per conoscenza alla Prefettura e al Comune;
  - b. se, invece, non ritiene fondato il rilievo, presenta le proprie controdeduzioni all'Autorità, e per conoscenza alla Prefettura e al Comune, e assume gli atti di propria competenza.

#### **Articolo 9**

(Durata)

1. Il presente Protocollo ha durata di un anno a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

#### **Articolo 10**

(Verifica intermedia)

1. Dopo i primi sei mesi di collaborazione le Parti procederanno ad una prima verifica dell'efficacia delle attività poste in essere anche al fine di provvedere all'aggiornamento o adeguamento dell'oggetto della collaborazione per i successivi sei mesi.
2. Dopo i primi sei mesi dalla sottoscrizione del presente Protocollo di Azione le parti inviano all'Autorità un *report* relativo al procedimento oggetto di vigilanza collaborativa specificando:
  - la data di pubblicazione degli atti oggetto di vigilanza collaborativa;
  - lo stato del procedimento;
  - la presenza di eventuali contestazioni/riserve/contenzioso;
  - la presenza di eventuali contestazioni relative a violazioni delle clausole e condizioni predisposte nei bandi/nel bando per prevenire tentativi di infiltrazione criminale.

Il contenuto del suddetto *report* viene tenuto in considerazione ai fini della valutazione di cui al precedente comma 1.

3. In ogni caso le parti inviano all'Autorità tempestive informazioni in merito ai contratti/ai casi nei quali sono state contestate violazioni delle clausole e condizioni predisposte nel bando/nei bandi per prevenire tentativi di infiltrazione criminale.

#### **Articolo 11**

(Richieste di accesso agli atti)

1. Le richieste di accesso agli atti che riguardino, nello specifico, le note con cui l'Autorità rende le proprie osservazioni nell'espletamento della vigilanza collaborativa ai sensi del presente Protocollo, saranno trattate ed istruite esclusivamente dalla stazione unica appaltante che si impegna a concedere l'accesso alle suddette note.

#### **Articolo 12**

(Precontenzioso)

1. La Stazione unica appaltante si impegna ad aderire alle istanze di precontenzioso presentate, ai sensi dell'art. 211, comma 1 del d.lgs. 50/2016, da parte di altri soggetti legittimati, adeguandosi all'eventuale parere reso dall'ANAC.

#### **Articolo 13**

(Prerogative delle parti)

1. Le attività svolte dall'Autorità nell'ambito della vigilanza collaborativa disciplinata dal presente Protocollo di Azione non costituiscono né determinano ingerenza nella fase decisoria che rimane prerogativa esclusiva delle parti, né in alcun modo ne possono limitare la responsabilità in merito. Restano, pertanto, fermi i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all'ANAC.

Roma,

Il Presidente dell'Autorità  
Nazionale Anticorruzione  
*Giuseppe Busia*

Il Prefetto di Caserta  
*Raffaele Ruberto*

Il Provveditore interregionale per la  
Campania, Molise, Puglia e Basilicata  
*Placido Migliorino*

Il Commissario Straordinario  
di Piedimonte Matese  
*Patrizia Vicari*